Spedizione in abbonamento postale

Anno 101° — Numero 38

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 15 febbraio 1960 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1959, n. 1318.

Modificazioni all'art. 1 del decreto Presidenziale 30 agosto 1952, n. 1379, recante norme per l'espletamento dei concorsi per il reclutamento straordinario di ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 24 dicembre 1951, n. 1638, sugli organici degli ufficiali dell'Esercito e sui limiti di età per la cessazione dal servizio permanente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1952, n. 1379, recante norme per l'espletamento dei concorsi per il reclutamento straordinario di ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito, di cui alla legge 24 dicembre 1951, n. 1638;

Vista la legge 22 giugno 1956, n. 701, concernente la proroga della facoltà di cui all'art. 7 della legge 24 dicembre 1951, n. 1638, relativa al reclutamento di subalterni in servizio permanente effettivo;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio superiore delle forze armate;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

L'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1952, n. 1379, è sostituito dal seguente:

« Gli esami di concorso per il reclutamento straordinario di ufficiali in servizio permanente dell'Esercito, di cui agli articoli 7 e 8 della legge 24 dicembre 1951, n. 1638, consistono:

per gli aspiranti alla nomina a sottotenente delle armi, in due prove scritte, l'una di cultura generale, l'altra di cultura tecnico-professionale, e in due prove orali, l'una su argomenti tecnico-professionali comuni a tutte le armi, l'altra su argomenti propri dell'arma per cui il concorso è bandito;

per gli aspiranti alla nomina a tenente o a sottotenente dei servizi, in una prova scritta di cultura tecnico-professionale e in una prova orale sulle materie tecnico professionali proprie del servizio per cui il concorso è bandito.

I programmi delle prove di esame sono indicati nei bandi di concorso.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno dodici ventesimi in ciascuna prova scritta. Le prove orali non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di dodici ventesimi in ciascuna di esse. La votazione complessiva è stabilita dalla somma del punto o della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto o della media dei punti conseguiti nelle prove orali ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1959

GRONCHI

SEGNI — ANDREOTTI — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1960
Atti del Governo, registro n. 124, foglio n. 37. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 1959, n. 1319.

Soppressione della Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di San Martino Vescovo, in Morgano (Treviso).

N. 1319. Decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene soppressa la Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di San Martino Vescovo, in Morgano (Treviso).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1960
Atti del Governo, registro n. 124, foglio n. 19. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 1959, n. 1320.

Soppressione della Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di San Marco Evangelista, in frazione Fagarè della Battaglia del comune di San Biagio di Callalta (Treviso).

N. 1320. Decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene soppressa la Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di San Marco Evangelista, in frazione Fagarè della Battaglia del comune di San Biagio di Callalta (Treviso).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1960
Atti del Governo, registro n. 124, *foglio n.* 18. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 1959, n. 1321.

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione di religione, denominata « Opera Gesù Divino Operaio », con sede in Rimini (Forlì).

N. 1321. Decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della fondazione di religione, denominata « Opera Gesù Divino Operaio », con sede in Rimini (Forlì), e viene approvato lo statuto della fondazione stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1960
Atti del Governo, registro n. 123, *foglio n.* 117. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1960, n. 21.

Dichiarazione di pubblica utilità di opere militari da costruirsi dalla Marina militare nei comuni di Palermo, Torretta ed Isola delle Femmine (Palermo).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 11 e 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359;
Vista la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, che reca modifiche alla legge anzidetta;
Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

Le fortificazioni, i fabbricati e le opere in genere destinati alla difesa, da costruirsi dalla Marina militare nei comuni di Palermo, Torretta ed Isola delle Femmine (provincia di Palermo), nonchè ogni altra sistemazione necessaria per la funzionalità dei servizi della Marina militare negli stessi Comuni, sono dichiarati di pubblica utilità.

Le sistemazioni di cui al precedente comma rientrano nelle ipotesi previste dall'art. 11 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

Art. 2.

All'esproprio degli immobili, nonchè dei diritti immobiliari all'uopo occorrenti, e che verranno designati dal Ministro per la difesa, sarà provveduto a norma delle leggi 25 giugno 1865, n. 2359, e 18 dicembre 1879, n. 5188, citate nelle premesse, entro il termine di anni tre decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il termine entro il quale le opere di cui al precedente art. 1 dovranno essere portate a compimento è stabilito in anni cinque, sempre a far tempo dalla data suddetta.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1960

GRONCHI

ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1960
Atti del Governo, registro n. 124, *foglio n.* 47. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1960, n. 22.

Variante alla tabella notarile relativa al distretto notarile di Pesaro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89;
Visto l'art. 8 del regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666;
Visto il decreto Presidenziale 18 gennaio 1954, n. 18, sulla revisione della tabella che determina il numero e la residenza dei notai;
Ritenuta la necessità che il comune di Montegrignano, attualmente aggregato alla sede notarile di Sassocorvaro, sia invece aggregato alla sede notarile di Macerata Feltria;
Visti i pareri del Consiglio notarile di Pesaro e della Corte di appello delle Marche;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia;

Decreta:

La tabella che determina il numero e la residenza dei notai, approvata con decreto Presidenziale 18 gennaio 1954, n. 18, è modificata nel senso che il comune di Montegrignano, attualmente aggregato alla sede di Sassocorvaro, dei distretti notarili riuniti di Pesaro ed Urbino, è invece aggregato alla sede di Macerata Feltria.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1960

GRONCHI

GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1960
Atti del Governo, registro n. 124, *foglio n.* 44. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1960, n. 23.

Varianti alla tabella notarile relativa al distretto notarile di Teramo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89;

Visto il decreto Presidenziale 18 gennaio 1954, n. 18, sulla revisione della tabella che determina il numero e la residenza dei notai;

Ritenuta la necessità di elevare da sette a nove il numero dei posti di notaio nel comune di Pescara, e di sopprimere le sedi notarili nei comuni di Colonnella, Isola del Gran Sasso d'Italia e Tossicia, dei distretti notarili riuniti di Teramo e Pescara;

Visti i pareri del Consiglio notarile di Teramo e della Corte d'appello de L'Aquila;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia;

Decreta:

La tabella che determina il numero e la residenza dei notai, approvata con decreto Presidenziale 18 gennaio 1954, n. 18, è modificata nel modo seguente:

a) è aumentato a nove il numero dei posti di notaio nel comune di Pescara;

b) sono soppresse le sedi notarili nei comuni di Colonnella, Isola del Gran Sasso d'Italia e Tossicia, dei distretti notarili riuniti di Teramo e Pescara.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1960

GRONCHI

GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1960
Atti del Governo, registro n. 124, *foglio n.* 49. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1960, n. 24.

Varianti alla tabella notarile relativa al distretto notarile di Terni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89;

Visto il decreto Presidenziale 18 gennaio 1954, n. 18, sulla revisione della tabella che determina il numero e la residenza dei notai;

Ritenuta la necessità di elevare da cinque a sei il numero dei posti di notaio nel comune di Terni, e di sopprimere le sedi notarili di Baschi, Montecastrilli e Lugnano in Teverina;

Visti i pareri del Consiglio notarile di Terni e della Corte di appello di Perugia;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia;

Decreta:

La tabella che determina il numero e la residenza dei notai, approvata con decreto Presidenziale 18 gennaio 1954, n. 18, è modificata nel modo seguente:

a) è aumentato a sei il numero dei posti di notaio nella sede notarile di Terni;

b) sono soppresse le sedi notarili nei comuni di Baschi, Montecastrilli e Lugnano in Teverina, dei distretti notarili riuniti di Terni, Spoleto e Orvieto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1960

GRONCHI

GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1960
Atti del Governo, registro n. 124, *foglio n.* 43. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1960, n. 25.

Soppressione dell'Archivio notarile mandamentale di Bitetto (distretto notarile di Bari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 13 settembre 1881, n. 404, con il quale veniva istituito l'Archivio notarile mandamentale di Bitetto (distretto notarile di Bari);

Visto l'art. 248 del regolamento per l'esecuzione della legge 16 febbraio 1913, n. 89, riguardante l'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, approvato con regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326;

Considerato che il comune di Bitetto non è più sede di mandamento (regio decreto 24 marzo 1923, n. 601);

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Decreta:

L'Archivio notarile mandamentale di Bitetto è soppresso.

Gli atti e documenti attualmente depositati in detto archivio dovranno essere conservati nell'Archivio notarile superiore di Bari.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 gennaio 1960

GRONCHI

GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1960
Atti del Governo, registro n. 124, *foglio n.* 42. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 28 gennaio 1960.

Classificazione tra le strade provinciali della strada di bonifica di Porto Galera in provincia di Latina.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la deliberazione in data 2 maggio 1958, n. 91/BC, con la quale l'Amministrazione provinciale di Latina ha chiesto, tra le altre, la provincializzazione della strada di bonifica di Porto Galera;

Visto il voto n. 1791, espresso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 13 ottobre 1959, con il quale il detto Consesso ha riconosciuto che la strada in parola ha i requisiti voluti dall'art. 4 della legge succitata;

Ritenuto che per la strada suaccennata non occorre alcuna spesa per opere di sistemazione e che pertanto ricorrono le condizioni volute dall'art. 17 della citata legge per la provincializzazione;

Decreta:

E' classificata provinciale ed inclusa nell'elenco della provincia di Latina, la strada di bonifica di Porto Galera.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 gennaio 1960

Il Ministro: TOGNI

(687)

DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1960.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa della pesca « Sant'Elmo », con sede in Alghero (Sassari).

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della revisione ordinaria eseguita alla cooperativa della pesca « Sant'Elmo », con sede in Alghero (Sassari), dalle quali si rileva, fra l'altro, che la Società non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Visto il parere favorevole espresso in via d'urgenza dal Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Ritenuta la necessità di sottoporre la Cooperativa suddetta alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e successivi del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa della pesca « Sant'Elmo », con sede in Alghero (Sassari), costituita in data 3 luglio 1950 con atto n. 7890/4459 di repertorio del notaio dott. Arnaldo Manca, è sottoposta alla procedura della liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti degli articoli 2540 del Codice civile e 194 e successivi del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Sebastiano Fois, residente ad Alghero, piazza Civica, 7, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° febbraio 1960

Il Ministro: ZACCAGNINI

(742)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Proroga del temporaneo aumento della pianta organica degli aiutanti ufficiali giudiziari presso la Corte d'appello di Roma.

Con decreto Ministeriale 28 dicembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 1960, l'efficacia del decreto Ministeriale 14 maggio 1957 è ulteriormente prorogata al 31 gennaio 1960, sempre limitatamente all'aumento di solo otto unità della pianta organica degli aiutanti ufficiali giudiziari dell'ufficio unico presso la Corte d'appello di Roma in correlazione alla soppressione temporanea del posto di aiutante ufficiale giudiziario nelle sedi di Castelnuovo nei Monti, Vignola, Breno, Gonzaga, Mortara, Menaggio, Gavirate e Tolmezzo.

(757)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Pescara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 16 novembre 1959, n. 15200/3036, registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 1960, registro n. 3 Interno, foglio n. 174, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Pescara di un mutuo di L. 618.700.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(718)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Livorno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 11 novembre 1959, n. 15200/3003, registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 1960, registro n. 3 Interno, foglio n. 173, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Livorno di un mutuo di L. 126.000.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(719)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Frosinone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 16 novembre 1959, n. 15200/2877, registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 1960, registro n. 3 Interno, foglio n. 170, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Frosinone di un mutuo di L. 157.900.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(720)

Autorizzazione al comune di Riesi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 29 ottobre 1959, registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 1960, registro n. 3 Interno, foglio n. 195, il comune di Riesi (Caltanissetta) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.400.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(721)

Autorizzazione al comune di San Vito Chietino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 30 ottobre 1959, registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 1960, registro n. 3 Interno, foglio n. 181, il comune di San Vito Chietino (Chieti) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.751.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(722)

Autorizzazione al comune di San Vito Chietino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 30 ottobre 1959, registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 1960, registro n. 3 Interno, foglio n. 180, il comune di San Vito Chietino (Chieti) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.670.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958

(723)

Autorizzazione al comune di Vergato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 30 ottobre 1959, registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 1960, registro n. 3 Interno, foglio n. 179, il comune di Vergato (Bologna) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.230.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(724)

Autorizzazione al comune di Giugliano in Campania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 21 ottobre 1958, registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 1960, registro n. 3 Interno, foglio n. 178, il comune di Giugliano in Campania (Napoli) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di lire 41.360.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(725)

Autorizzazione al comune di Predappio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 30 ottobre 1959, registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 1960, registro n. 3 Interno, foglio n. 199, il comune di Predappio (Forlì) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.700.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(726)

Autorizzazione al comune di Laganadi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 5 novembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 1960, registro n. 3 Interno, foglio n. 200, il comune di Laganadi (Reggio Calabria) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.560.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(727)

Autorizzazione al comune di Locri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 30 ottobre 1959, registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 1960, registro n. 3 Interno, foglio n. 201, il comune di Locri (Reggio Calabria) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.600.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(728)

Autorizzazione al comune di San Procopio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 30 ottobre 1959, registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 1960, registro n. 3 Interno, foglio n. 202, il comune di San Procopio (Reggio Calabria) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di lire 3.270.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(729)

Autorizzazione al comune di Sinopoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 5 novembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 1960, registro n. 3 Interno, foglio n. 197, il comune di Sinopoli (Reggio Calabria) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L 11.070.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(730)

Autorizzazione al comune di Vallinfreda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 30 ottobre 1959, registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 1960, registro n. 3 Interno, foglio n. 198, il comune di Vallinfreda (Roma) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.530.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(731)

Autorizzazione al comune di Riesi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 29 ottobre 1959, registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 1960, registro n. 3 Interno, foglio n. 196, il comune di Riesi (Caltanissetta) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.855.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(732)

Autorizzazione al comune di Catanzaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 5 novembre 1959, n. 3837, registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 1960, registro n. 3 Interno, foglio n. 172, il comune di Catanzaro è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.017.500.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(733)

Autorizzazione al comune di Cosenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 5 novembre 1959, n. 3838, registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 1960, registro n. 3 Interno, foglio n. 171, il comune di Cosenza è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 386.810.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(734)

Autorizzazione al comune di Casarano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 28 settembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 1960, registro n. 3 Interno, foglio n. 134, il comune di Casarano (Lecce) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.390.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(735)

Autorizzazione al comune di San Severo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 6 ottobre 1959, registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 1960, registro n. 3 Interno, foglio n. 182, il comune di San Severo (Foggia) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 106.000.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(736)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « diritto internazionale privato e processuale » presso la Facoltà di giurisprudenza della Università statale di Milano.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università statale di Milano è vacante la cattedra di « diritto internazionale privato e processuale » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(754)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 36

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 13 febbraio 1960

1 Dollaro USA	620,787
1 Dollaro canadese	651,775
1 Franco svizzero	143,045
1 Corona danese	89,925
1 Corona norvegese	86,865
1 Corona svedese	119,915
1 Fiorino olandese	164,65
1 Franco belga	12,451
1 Franco nuovo (N.F.)	126,47
1 Lira sterlina	1740,575
1 Marco germanico	148,862
1 Scellino austriaco	23,881

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del Prefetto di Bolzano dell'8 maggio 1935, n. 951-R/Gab., con cui al sig. Kaneider Antonio, nato a Marebbe il 5 agosto 1881 venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Cannei;

Visto il decreto 17 luglio 1948, n 4272/Gab., con cui al sig. Cannei Antonio fu Antonio, nato a Marebbe il 16 agosto 1914, figlio del predetto, venne accordata la restituzione del cognome nella forma originaria tedesca di Kaneider;

Vista la documentazione successivamente presentata dal predetto Kaneider Antonio, dalla quale risulta che la composizione del nucleo familiare del medesimo era stata a suo tempo documentata in forma errata da parte del comune di Marebbe;

Vista la nuova domanda in data 21 agosto 1959 prodotta dal suddetto Kaneider Antonio e la relativa documentazione del comune di San Martino in Badia, intesa ad ottenere che l'anzidetto decreto del 17 luglio 1948, n. 4272/Gab., venga esteso alla moglie Pider Virginia ed ai figli Emma, Giuseppe ed Anna;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 12978/Gab. del 20 ottobre 1958, con cui il Commissario del Governo delega al Vive Commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Gli effetti del decreto del Prefetto di Bolzano del 17 luglio 1948, n. 4272/Gab., vengono estesi alla di lui moglie Pider Virginia, nata a San Martino in Baida l'8 maggio 1903 ed ai figli Cannei Emma, nata a San Martino in Badia il 15 marzo 1936, Giuseppe, nato a San Martino in Badia il 14 marzo 1947 ed Anna, nata a San Martino in Badia il 1° novembre 1951 e residenti a San Martino in Badia.

Il sindaco del comune di San Martino in Badia provvederà alla notifica del presente decreto all'interessato a termini del paragrafo 6°, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 6° e 5° delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 5 febbraio 1960

Il Vice Commissario del Governo: PUGLISI

(697)

PREFETTURA DI TRIESTE

Riduzione di cognomi nella forma italiana

IL VICE PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 21 settembre 1959 dalla signora Czerny Berta in Relli, nata a Trieste l'11 dicembre 1899, residente a Roma, via Bertoloni 30, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome di nascita nella forma italiana di Cerni.

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza della suddetta richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita originario sopra indicato della signora Czerny Berta in Relli è ridotto nella forma italiana di Cerni.

Il sindaco del comune di Roma è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri 4 e 5 del decreto Ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessata.

Trieste, addì 30 gennaio 1960

Il vice prefetto: PASINO

(589)

IL VICE PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 30 settembre 1959 dal sig. Dumovich Nino, nato a Parenzo (Pola) l'11 ottobre 1927, residente a Trieste, via Buonarroti 25, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Dumini;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Dumovich Nino è ridotto nella forma italiana di Dumini.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri 4 e 5 del decreto Ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 30 gennaio 1960

Il vice prefetto: PASINO

(590)

IL VICE PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 9 novembre 1959 dal sig. Krizmancic Alessandro, nato a Rozna Dolina (Lubiana) il 15 agosto 1936, residente a Trieste in via F. Severo n. 43, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Crismani;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Krizmancic Alessandro è ridotto nella forma italiana di Crismani.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri 4 e 5 del decreto Ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 30 gennaio 1960

Il vice prefetto: PASINO

(591)

IL VICE PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 30 novembre 1959 dal sig. Krizmancic Lucio, nato a Capodistria il 23 giugno 1930, residente a Trieste in via Rossetti n. 78, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Crismani;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Krizmancic Lucio è ridotto nella forma italiana di Crismani.

Analoga riduzione ha effetto anche nei confronti dei congiunti del predetto, indicati nella situazione della famiglia e precisamente:

1. Rosai Maria nata a Trieste il 13 maggio 1932, moglie.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri 4 e 5 del decreto Ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 30 gennaio 1960

Il vice prefetto: PASINO

(592)

IL VICE PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 30 novembre 1959 dal sig. Tomasin Giusto, nato a Trieste il 28 marzo 1893, qui residente in via Piccardi n. 45, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Tommasini;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Tomasin Giusto è ridotto nella forma italiana di Tommasini.

Analoga riduzione ha effetto anche nei confronti dei congiunti del predetto, indicati nella situazione della famiglia e precisamente:

1. Amadeo Maria nata a Trieste il 5 marzo 1904, moglie.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri 4 e 5 del decreto Ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 30 gennaio 1960

Il vice prefetto: PASINO

(593)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per titoli per il conferimento dei posti di segretario comunale di grado iniziale disponibili nei Comuni della classe quarta.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il regio decreto-legge 17 agosto 1928, n. 1953, convertito nella legge 13 dicembre 1928, n. 2994;

Viste le norme esecutive ed integrative di detta legge, approvate con regio decreto del 21 marzo 1929, n. 371;

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 23 marzo 1934, n. 383;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali;

Vista la legge 9 agosto 1954, n. 748;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 24 giugno 1954, n. 368, relativo alla documentazione nei pubblici concorsi:

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per titoli, per il conferimento dei posti di segretario comunale di grado iniziale disponibili nei Comuni della classe quarta.

Dal concorso sono escluse le donne.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso anzidetto gli aspiranti debbono essere in possesso del diploma di abilitazione alle funzioni di segretario comunale.

Art. 3.

I concorrenti, alla data del presente bando, debbono aver compiuto il 21° anno di età e non superato il 35°.

Detto limite massimo di età è elevato:

a) a quaranta anni per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936; per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione; per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943; per i profughi delle zone di confine; per i profughi dell'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, e per coloro che abbiano titolo, a norma di legge, a fruire dei benefici concessi ai combattenti dalle disposizioni in vigore;

b) a quarantacinque anni per i mutilati ed invalidi di guerra e per servizio e della lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 (decreto 19 agosto 1948, n. 1180);

c) a quarantacinque anni per coloro che siano stati decorati al valor militare o promossi per merito di guerra.

Sono esclusi dai benefici di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) coloro che abbiano riportato condanne per delitti commessi sotto le armi, anche se amnistiati;

d) di due anni nei riguardi degli aspiranti, che siano coniugati alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

e) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Tutti gli aumenti del limite di età di cui alle lettere da *a*) ad *e*) si cumulano tra loro purchè il candidato non superi complessivamente i quarantacinque anni.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1945 di cui all'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25.

Il limite massimo di età è elevato a quarantacinque anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati, o internati per motivi di persecuzione razziale.

Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Per gli aspiranti che dimostrino di aver precedentemente prestato servizio di ruolo presso Amministrazioni comunali o provinciali, il limite di trentacinque anni è elevato fino ad un massimo di cinque anni, in ragione di un anno per ogni due anni di servizio prestato.

Art. 4.

Le domande, di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200 e dirette al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'Amministrazione civile debbono pervenire alla Prefettura della provincia in cui il candidato risiede entro il 31 marzo 1960.

Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare, espressamente, di essere in possesso della cittadinanza italiana ed indicare altresì:

la data ed il luogo di nascita (gli aspiranti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età sono tenuti ad indicare in base a quali titoli previsti dal precedente art. 3 possono essere ammessi al concorso);

il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse;

le condanne penali eventualmente riportate;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La data di arrivo delle domande è comprovata dal bollo a data apposto dalla Prefettura.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Alle domande dovranno essere allegati:

a) il diploma di abilitazione alle funzioni di segretario comunale, in originale o in copia notarile;

b) la documentazione relativa ai titoli di merito (certificato di servizi prestati alle dipendenza dello Stato o di altri enti pubblici; titolo di studio superiore alla licenza di scuola media superiore; diploma del corso di studi per aspiranti segretari comunali etc.);

c) i documenti attestanti il possesso dei titoli di precedenza e preferenza nella nomina;

d) i documenti attestanti il possesso dei requisiti che consentono l'ammissione al concorso dei candidati che hanno superato l'età di trentacinque anni;

e) un elenco, in carta libera ed in duplice esemplare, dei titoli prodotti;

f) il talloncino di ricevuta di vaglia postale, dell'ammontare di L. 300 per tassa di concorso, intestato alla Prefettura della provincia nella quale risiede il candidato con la indicazione della causale del versamento.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni gli aspiranti ex combattenti, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare, in bollo da L. 200 per ciascun foglio, con l'annotazione delle eventuali benemerenze di guerra, dovranno produrre la dichiarazione integrativa rilasciata dalle autorità competenti, in bollo da L. 100, a termini del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

Analogo documento devono presentare i militarizzati ed assimilati che presero parte alle operazioni di guerra.

Gli aspiranti mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione dovranno presentare il decreto di concessione della relativa pensione od il certificato medico mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra del Ministero del tesoro, ovvero una dichiarazione, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, vidimata dalla sede centrale, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido, ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione, dal quale risulti la categoria di pensione della quale sono provvisti e la categoria e la voce dell'invalidità dalla quale sono colpiti, oppure l'estratto del referto medico collegiale, dal quale risulti la descrizione sommaria della invalidità, nonchè la dipendenza da causa di servizio oppure il certificato mod. 69-*ter* della competente Amministrazione, relativo al riconoscimento della qualità di invalido per servizio. I reduci dalla prigionia devono produrre una dichiarazione della competente autorità militare comprovante tale loro qualità. I partigiani combattenti devono presentare il provvedimento, adottato dalla apposita Commissione, contenente il formale riconoscimento definitivo della qualifica. Gli insigniti di medaglie al valor militare o di croce di guerra al valore o di attestazioni al merito di guerra dovranno produrre i relativi brevetti in originale od in copia autentica notarile.

I civili reduci dalla deportazione o dall'internamento, i profughi dai territori di confine e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per comportamento contrario al regime fascista devono far risultare tale circostanza mediante attestazione, da rilasciarsi su carta da bollo da L. 100, dal prefetto della Provincia nella quale risiedono.

I profughi dell'Africa italiana devono produrre l'attestato del Ministero dell'Africa italiana che attribuisce detta qualifica ovvero apposito certificato rilasciato dal prefetto a norma del decreto Presidenziale n. 1117, in data 4 luglio 1956.

Gli orfani dei caduti in guerra o nella lotta di liberazione devono presentare un certificato, rilasciato su carta da bollo da L. 100 dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra, che comprovi tale loro qualità.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno presentare un certificato, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Ufficio provinciale del lavoro, comprovante tale loro qualità oppure il certificato modello 69-*ter* rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore.

I figli dei mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione devono presentare il mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre dell'aspirante, oppure un certificato, rilasciato su carta da bollo da L. 100 dal sindaco del Comune di residenza, che comprovi tale loro qualità in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile e sulla conforme dichiarazione di tre testimoni.

Art. 5.

La graduatoria è approvata con decreto Ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti che risultino utilmente collocati nella graduatoria di merito saranno invitati a produrre, nel termine perentorio di giorni trenta, che decorrono dalla comunicazione del relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 100 dal quale risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 21° anno di età e non superato il 35°;

2) certificato rilasciato su carta da bollo da L. 100 dal sindaco del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è cittadino italiano e gode dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani nati in zone non comprese nel territorio della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

3) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 200;

4) certificato medico, rilasciato su carta da bollo da L. 100, da un medico provinciale o militare o dal medico condotto o ufficiale sanitario del Comune di residenza dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica.

Qualora l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'espletamento delle funzioni di segretario comunale. I candidati che siano invalidi di guerra dovranno produrre il certificato rilasciato dall'ufficio sanitario del Comune di residenza, ai sensi dell'art. 131 numeri 3 e 15 del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92;

5) certificato dello stato di famiglia, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

Art. 6.

Il servizio prestato in qualità di impiegato comunale di ruolo deve essere documentato con certificato rilasciato su carta da bollo da L. 100 dal capo dell'Amministrazione comunale.

Art. 7.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5), del precedente art. 5 debbono essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

I concorrenti che dimostrino di prestare servizio di ruolo presso Amministrazioni comunali o provinciali sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4), del precedente art. 5.

I candidati che si trovino sotto le armi possono esibire, invece dei documenti di cui ai numeri 2), 3) e 5) del precedente art. 5, un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto di segretario comunale

Art. 8.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età, del quale gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto previsto, nei riguardi dei coniugati, dalle lettere *d*) ed *e*) del precedente art. 3.

Art. 9.

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, saranno osservate le norme di cui alla legge 27 giugno 1942, n. 851, e successive modificazioni ed aggiunte.

Roma, addì 8 febbraio 1960

p. *Il Ministro*: BISORI

(671)

Graduatoria di merito del concorso al posto di segretario generale di 2ª classe (grado II) vacante nel comune di Nocera Inferiore (Salerno).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 31 marzo 1956 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe (grado II) vacante nel comune di Nocera Inferiore (Salerno);

Visto il decreto Ministeriale 27 gennaio 1960, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371 e la legge 9 agosto 1954, n. 748;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe (grado II) vacante nel comune di Nocera Inferiore (Salerno), nell'ordine appresso indicato:

1. Campanelli dott. Giovanni . . . punti 89,16 su 132
2. Caliulo dott. Rosario . . » 85,63 »
3. Rianò dott. Enrico . . . » 83,77 »
4. Gaetti dott. Giuseppe . . . » 83,25 »
5. Epifani dott. Francesco . . . » 81,57 »
6. Cirillo dott. Alfonso . . . » 81,20 »
7. Messina dott. Francesco . . . » 80,60 »
8. Schiavina dott. Renato . . . » 80,04 »
9. Giambitto dott. Giuseppe . . . » 79,77 »
10. Di Palma dott. Leucio . . . » 79,43 »
11. Di Pilla dott. Giovannangelo . . . » 78,55 »
12. Basile Francesco Paolo . . . » 77,97 »
13. De Virgiliis dott. Vito . . . » 77,81 »
14. Veneroso dott. Giuseppe . . . » 77,45 »
15. Quarato Matteo . . . . » 77,33 »
16. Di Santo dott. Angelo . . . . » 77 — »
17. Salerno dott. Riccardo . . . . » 76,88 »
18. Piccaia dott. Matteo . . . » 76,36 »
19. Bitetti dott. Giuseppe . . . » 75,79 »
20. Quadri dott. Luigi . . . . » 74,85 »
21. Eydoux dott. Ermanno . . . » 74,33 »
22. Aiello dott. Salvatore . . . » 74,29 »
23. Silvano dott. Guido . . . » 74,10 »
24. Baraldi dott. Dario . . . » 73,24 »
25. Sardella dott. Pasquale . . . » 72,73 »
26. Iacona dott. Giovanni . . . » 71,91 »
27. Damiani Rocco . . . . » 71,50 »
28. Panebianco dott. Gaetano . . . » 71 — »
29. Calvano Carlo . . . » 70,58 »
30. Bonadio Giuseppe . . . » 70,48 »
31. Costanzo dott. Giuseppe . . . . » 70,45 »
32. Gualtieri Francesco . . . . » 70 — »
33. Colonna Giovanni . . . . » 69,50 »
34. Condemi Bruno . . . . . punti 69 — su 132
35. Pannunzio Primiano . . . . » 68,35 »
36. Sorrentini Alfonso . . . . » 67,85 »
37. Di Conza dott. Beniamino . . . . » 66,55 »
38. Spezia Roberto . . . . . » 66,50 »
39. Pennacchia Aurelio . . . . » 64 — »
40. Indelicato Antonino . . . . » 62,79 »
41. Tarabini dott. Lodovico . . . » 62,45 »
42. Lauria dott. Giuseppe . . . . » 61,18 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 gennaio 1960

p. *Il Ministro*: BISORI

(717)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso per esami a ventisette posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva degli Uffici del lavoro e della massima occupazione.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, sul conglobamento totale del trattamento economico per il personale statale;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, contenente nuove norme sulle documentazioni e sulla legalizzazione di firme;

Visto il citato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (art. 3, comma secondo);

Ritenute che, valutato l'effettivo fabbisogno di personale in relazione alle accertate esigenze del servizio, si rende opportuno stabilire a ventisette i posti disponibili da mettere a concorso nella qualifica iniziale della carriera direttiva degli Uffici del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a ventisette posti di consigliere di terza classe in prova nel ruolo della carriera direttiva degli Uffici del lavoro e della massima occupazione, di cui al quadro 18 annesso al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Possono partecipare al concorso predetto anche gli impiegati delle carriere di concetto che non siano in possesso del prescritto titolo di studio (di cui al successivo terzo comma n. 5) purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto ed abbiano diploma di istruzione secondaria di 2° grado.

Possono essere ammessi al concorso coloro che posseggono i seguenti requisiti generali:

1) cittadinanza italiana;

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32, salvo le elevazioni del limite massimo, previste dalle vigenti disposizioni.

Detto limite non può superare, anche in caso di cumolo di benefici, i 40 anni di età o i 45 per i mutilati ed invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Si prescinde dal limite di età per i concorrenti, che alla data del presente bando, siano impiegati civili di ruolo dello Stato — ai sensi dell'art. 200 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 — e per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applica-

zione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) buona condotta;

4) idoneità fisica all'impiego;

5) possesso della laurea in giurisprudenza ed in economia e commercio o in scienze politiche od in scienze coloniali.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti dall'impiego stesso, ai sensi degli articoli 127, lettera *d*), e 128 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200 secondo l'allegato schema, che forma parte integrante del presente decreto, e firmate dagli aspiranti di proprio pugno dovranno pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale — Direzione generale degli affari generali e del personale — Divisione VI, entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

1) nome e cognome;

2) luogo e data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alle elevazioni del suddetto limite);

3) il titolo di studio;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime. I candidati di età superiore agli anni 21, dovranno dichiarare se siano o meno incorsi in alcuna delle cause che a termine delle disposizioni vigenti impediscano il possesso dei diritti politici;

6) se abbiano o meno riportato condanne penali, indicando, in caso affermativo, le condanne eventualmente riportate, anche se vi sia stata amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale e se a loro carico pendono procedimenti penali;

7) se in precedenza abbiano prestato servizio presso pubbliche Amministrazioni;

8) la posizione nei riguardi degli obblighi militari. Gli aspiranti che siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno altresì dichiarare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro riguardi;

9) il domicilio ed il recapito;

10) se siano dipendenti da Amministrazioni dello Stato, indicando in tal caso la carriera e la categoria di appartenenza, e la qualifica rivestita nonchè il numero e la data di rilascio del libretto ferroviario personale, concessione speciale C;

11) il proprio impegno a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione. La firma posta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti dello Stato sarà sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità dell'aspirante al concorso.

Art 3.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato al precedente art. 2 per la presentazione della domanda.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 4.

Art. 4.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza nella nomina dovranno far pervenire alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione VI, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto le apposite comunicazioni, i documenti prescritti per dimostrare eventuali titoli di precedenza nelle nomine a norma delle leggi in vigore, o preferenza nel nomine stesse, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 5.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei sarà approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire direttamente alla Direzione generale degli affari generali e del personale Divisione VI, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

1. Diploma originale di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 1, n. 5), o copia autentica su carta da bollo da L. 200, ovvero il certificato provvisorio rilasciato dalla competente Università, sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale.

2. Estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica ovvero del Comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare.

I concorrenti che abbiano superato i 32 anni ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite di età, dovranno altresì presentare il relativo documento prescritto, salvo che non vi abbiano già provveduto per i fini previsti dall'art. 4 del presente decreto.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre, per avvalersi del beneficio previsto a loro favore nell'art. 2, apposita attestazione, in carta da bollo da L. 100, della competente autorità militare.

3. Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

4. Certificato in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione.

5. Certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

6. Certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato dell'impiego al quale concorre.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare se, l'imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una

esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

7. Estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 200 per il primo foglio e successivi o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100, per i candidati che non abbiano ancora adempiuto agli obblighi militari. Il certificato di esito di leva dovrà contenere il visto di conferma da parte del commissario di leva competente.

8. Gli aspiranti che siano impiegati delle carriere civili dello Stato e quelli già inquadrati nei soppressi ruoli transitori con provvedimento formale perfezionato di data non posteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, dovranno produrre i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

a) copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza, ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

b) titolo di studio;

c) certificato medico.

La copia dello stato di servizio non è richiesta per i dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

Dei documenti elencati al precedente art. 5 quelli di cui ai numeri 3, 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore a tre mesi dal termine indicato, a pena di decadenza, nel secondo comma del precedente art. 5.

I certificati di cui ai numeri 3 e 4 dovranno altresì attestare che gli interessati godevano del possesso dei requisiti, rispettivamente della cittadinanza italiana, e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate e legalmente riconosciute con sede fuori della provincia di Roma, e per gli atti e documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, nei detti casi, delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

I concorrenti che si trovino alle armi per obblighi di leva e che senza interruzione, vi siano trattenuti dopo il servizio di leva, e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, possono esibire entro lo stesso termine di cui al secondo comma del precedente art. 5, in luogo dei documenti di cui ai numeri 3, 6 e 7 dell'articolo stesso, un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 100 dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera, ai sensi dell'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, i documenti di cui al precedente art. 5 purchè sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante la iscrizione del beneficiario nell'elenco dei poveri.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati a qualunque titolo presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale o presso altre Amministrazioni.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti previsti nel precedente art. 4 rispetto al termine prescritto nell'articolo stesso, quale ne sia la causa anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità ai candidati dei benefici conseguenti all'eventuale possesso di titoli di precedenza o di preferenza anche se siano stati spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine sopracitato.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo di tutti od alcuni dei documenti prescritti dal precedente art. 5 rispetto al termine previsto nel secondo comma dell'articolo stesso, quale ne sia la causa anche se non imputabile ai candidati, importa la esclusione dei candidati dalla graduatoria prevista dal primo comma del citato art. 5, anche se siano stati spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine sopracitato.

Art. 7.

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme del titolo primo, capo secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e del titolo primo del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Le prove scritte avranno luogo a Roma nei giorni che saranno fissati con successivo decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Ai candidati sarà data comunicazione dello svolgimento delle prove scritte e di quelli orali nei termini stabiliti dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione.

L'assenza dagli esami comporta l'esclusione dal concorso.

Art. 8.

Gli esami consisteranno in quattro prove: tre scritte e una orale.

All'atto della presentazione per sostenere dette prove, i candidati dovranno essere muniti, ai fini dell'accertamento della loro identità personale, di una fotografia recente, munita della firma autenticata da parte del sindaco o da parte di un notaio. In luogo della fotografia potranno esibire il libretto ferroviario personale — concessione speciale «C» — se dipendenti da Amministrazioni dello Stato, oppure la carta di identità rilasciata dal Comune o il porto d'arma o la patente automobilistica o il passaporto.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

1) diritto del lavoro;

2) legislazione sociale;

3) diritto amministrativo e diritto costituzionale.

La prova orale verterà, oltre che sulle materie predette, su quelle appresso indicate:

a) diritto civile;

b) economia politica e scienze delle finanze;

c) elementi di diritto penale (da legge penale: Codice e leggi complementari, la legge penale nel tempo e nello spazio, il reato in generale; delitti e contravvenzioni, dolo e colpa; le pene: nozioni di pena, pene principali ed accessorie; i delitti contro la pubblica Amministrazione);

d) elementi di procedura penale (nozioni del processo penale, azione penale; esercizio dell'azione; querela; polizia giudiziaria; sentenze e ordinanze);

e) nozioni sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 9.

Per lo svolgimento delle prove di esame e per gli adempimenti ad esso inerenti saranno osservate le disposizioni del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e relative norme di esecuzione.

Art. 10.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte una media di almeno sette decimi e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nella prova orale.

Art. 11.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti costituenti la votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni vigenti in tema di precedenza e di preferenza.

I vincitori del concorso di cui al presente decreto, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova per la durata di sei mesi, salvo il caso in cui ricorrano le circostanze previste dalla legge per l'esonero dal periodo di prova.

Compiuto il periodo di prova, l'impiegato consegue la nomina in ruolo con decreto del Ministro, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, fondato anche sulle relazioni dei capi dei servizi ai quali è stato applicato o sull'esito dei concorsi eventualmente frequentati. Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Art. 12.

Sarà dichiarato decaduto il vincitore che senza giustificato motivo, non assuma servizio nel termine stabilito dall'Amministrazione, ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 13.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e sarà composta secondo le norme di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, primo comma.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, addì 28 ottobre 1959

Il Ministro: ZACCAGNINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *dicembre* 1959
Registro n. 14, *foglio n.* 16. — BARONE

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo da L. 200 al

Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione VI - Via Flavia n. 6 - ROMA

OGGETTO: concorso a ventisette posti di consigliere di terza classe in prova nel ruolo della carriera direttiva degli Uffici del lavoro e della massima occupazione.

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . (provincia di . . . .) il . . . . e residente in . . . . chiede di essere ammesso al concorso in oggetto. Fa presente (1) di aver diritto all'aumento dei limiti di età perchè (2) . . . .

Dichiara di essere cittadino italiano, e di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . . . . di non aver riportato condanne penali (4), di aver già prestato servizio quale impiegato dello Stato in qualità di . . . . . . dal . . . . al . . . . (5) di essere in possesso del diploma di laurea in . . . . conseguito presso l'Università di . . . . in data . . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari di (6) . . . . . .

Il sottoscritto s'impegna a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione

. . . . lì . . . .

Firma: . . . .

Indirizzo presso cui si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . . (7).

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titolo che dà diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) Coniugato senza oppure con prole e con quanti figli viventi; combattente, militarizzato o assimilato; partigiano combattente, deportato dal nemico; assimilato ai combattenti; profugo dalle ex colonie italiane, dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra; decorato al valore militare o promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa; mutilato od invalido militare o civile di guerra; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra; mutilato ed invalido per servizio militare o civile, perseguitato, deportato o internato per motivi politici o razziali, colpito da leggi razziali; licenziato da . . . . (indicare la denominazione dell'Ente) soppresso ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404; dipendente civile di ruolo delle Amministrazioni statali; sottufficiali delle Forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile.

(3) In caso contrario di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Nel caso che il candidato non sia stato mai dipendente dallo Stato, è necessaria un'esplicita dichiarazione in tale senso.

(6) Di aver già prestato servizio militare; ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva; ovvero perchè pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(7) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante risiede. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firma ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(643)

Concorso per esami a ventotto posti di vice segretario aggiunto in prova nel ruolo della carriera di concetto del personale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, sul conglobamento totale del trattamento economico per il personale statale;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta le norme d'esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, contenente nuove norme sulle documentazioni e sulle legalizzazioni di firme;

Visto il citato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (art. 3, comma secondo);

Vista la legge 4 marzo 1958, n. 134;

Ritenuto che, valutato l'effettivo fabbisogno di personale in relazione all'esigenza dei servizi del Ministero, si rende opportuno limitare a ventotto i posti disponibili da mettere a concorso nella qualifica iniziale della carriera di concetto del personale degli Uffici del lavoro a della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a ventotto posti di vice segretario aggiunto in prova nel ruolo della carriera di concetto del personale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione, di cui al quadro 37 annesso al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La metà dei posti messi a concorso è riservata agli impiegati appartenenti alla carriera esecutiva degli Uffici medesimi, in possesso di diploma di istituti di istruzione secondaria di secondo grado.

Possono essere ammessi al concorso coloro che posseggono i seguenti requisiti generali:

1) cittadinanza italiana;

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32, salvo la elevazione del limite superiore di età previsto dalle vigenti disposizioni.

Detto limite non può superare, anche in caso di cumulo di benefici i 40 anni di età o i 45 per i mutilati ed invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Si prescinde dal limite di età per i concorrenti che, alla data del presente bando, siano impiegati civili di ruolo dello Stato — ai sensi dell'art. 200 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 — per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) buona condotta;

4) idoneità fisica all'impiego;

5) diploma di scuola media superiore.

Possono partecipare al concorso — ai sensi dell'art. 173, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 — anche gli impiegati delle carriere esecutive che non siano in possesso del prescritto titolo di studio, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista e siano provvisti di diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti dall'impiego stesso ai sensi degli articoli 127, lettera *d*), e 128 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo da L. 200 secondo l'allegato schema che fa parte integrante del presente decreto, e firmate dagli aspiranti di proprio pugno dovranno pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione VI, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

1) nome e cognome;

2) luogo e data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso i titoli posseduti che dànno diritto alla elevazione del suddetto limite);

3) titolo di studio;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime. I candidati di età inferiore agli anni 21, dovranno dichiarare se siano o meno incorsi in alcuna delle cause che a termine delle disposizioni vigenti impediscano il possesso dei diritti politici;

6) se abbiano o meno riportato condanne penali, indicando, in caso affermativo le condanne eventualmente riportate, anche se vi sia stata amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale e se a loro carico pendano procedimenti penali;

7) se in precedenza abbiano prestato servizio presso pubbliche Amministrazioni;

8) la posizione nei riguardi degli obblighi militari. Gli aspiranti che siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno altresì dichiarare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro riguardi;

9) il domicilio ed il recapito;

10) se siano dipendenti da Amministrazioni dello Stato, indicando in tale caso la carriera e la categoria di appartenenza, e la qualifica rivestita nonchè il numero e la data di rilascio del libretto ferroviario personale concessione speciale « C »;

11) il proprio impegno a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

La firma posta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti dello Stato sarà sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità dell'aspirante al concorso.

Art. 3.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato al precedente art. 2 per la presentazione della domanda.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, possono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 4.

Art. 4.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendono far valere i titoli di precedenza o di preferenza nella nomina dovranno far pervenire alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione VI, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto apposite comunicazioni, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza nelle nomine a norma delle leggi in vigore o di preferenza nelle nomine stesse, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 5.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei sarà approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione allo impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire direttamente alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione VI, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

1. Diploma originale di scuola media superiore.

E' data facoltà di sostituire il diploma originale con una copia autentica del diploma stesso, su carta da bollo da L. 200 ovvero il certificato provvisorio rilasciato dall'istituto competente.

2. Estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine se il candidato è nato in territorio della Repubblica ovvero dal Comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare.

I concorrenti che abbiano superato i 32 anni ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite di età, dovranno altresì presentare il relativo documento prescritto, salvo che vi abbiano già provveduto per i fini previsti dall'art. 4 del presente decreto.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre, per avvalersi del beneficio previsto a loro favore nell'art. 2, apposita attestazione rilasciata, in carta da bollo da L. 100, dalla competente autorità militare.

3. Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

4. Certificato in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione.

5. Certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

6. Certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre. Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione menomi l'attitudine del candidato all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obbiettivo, anche la dichiarazione che lo invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa, e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

7. Estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali; o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 200 per il primo foglio e successivi o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100, per i candidati che non abbiano ancora adempiuto agli obblighi militari. Il certificato di esito di leva dovrà contenere il visto di conferma da parte del commissario di leva competente.

8. Gli aspiranti che siano impiegati delle carriere civili dello Stato e quelli già inquadrati nei soppressi ruoli transitori con provvedimento formale perfezionato di data non posteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso dovranno produrre i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri;

a) copia integrale dello stato matricolare su carta bollata da L. 200, rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza, ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

b) titolo di studio;

c) certificato medico.

La copia dello stato di servizio non è richiesta per i dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il re[illegible]to della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

Dei documenti elencati al precedente art. 5, quelli di cui ai numeri 3, 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore a tre mesi dal termine indicato nel secondo comma del precedente art. 5, a pena di decadenza.

I certificati di cui ai numeri 3 e 4 dovranno altresì attestare che gli interessati godevano del possesso dei requisiti, rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute con sede fuori della provincia di Roma e per gli atti e documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, nei detti casi, delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

I concorrenti che si trovino alle armi per obblighi di leva e che senza interruzione, vi siano trattenuti dopo il servizio di leva, e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, possono esibire entro lo stesso termine di cui al secondo comma del precedente art. 5, in luogo dei documenti di cui ai numeri 3, 6 e 7 dell'articolo stesso, un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 100 dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera, ai sensi dell'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, i documenti di cui al precedente art. 5 purchè sugli stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante la iscrizione del beneficiario nell'elenco dei poveri.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati a qualunque titolo presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale o presso altre Amministrazioni.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti previsti nel precedente art. 4 rispetto al termine prescritto nell'articolo stesso, quale ne sia la causa anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità ai candidati dei benefici conseguenti all'eventuale possesso dei titoli preferenziali anche se siano stati spediti per posta e con qualsiasi altro mezzo entro il termine sopracitato.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo di tutti od alcuni dei documenti prescritti dal precedente art. 5 rispetto al termine previsto nel secondo comma dell'articolo stesso, quale ne sia la causa anche se non imputabile ai candidati importa la esclusione dei candidati dalla graduatoria prevista dal primo comma del citato art. 5, anche se siano stati spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine sopracitato.

Art. 7.

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme del titolo primo, capo secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e del titolo primo del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Le prove scritte avranno luogo a Roma nei giorni che saranno fissati con successivo decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Ai candidati sarà data comunicazione dello svolgimento delle prove scritte e di quelle orali nei termini stabiliti dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o di mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per gli eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione.

L'assenza dagli esami comporta l'esclusione dal concorso.

Art. 8.

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed una orale.

All'atto della presentazione per sostenere dette prove, i candidati dovranno essere muniti, ai fini dell'accertamento della loro identità personale, di una fotografia recente, munita della firma autenticata da parte del sindaco o da parte di un notaio. In luogo della fotografia potranno esibire il libretto personale ferroviario — concessione « C » — se dipendenti da Amministrazioni dello Stato oppure la carta d'identità rilasciata dal Comune o il porto d'arme o la patente automobilistica o il passaporto.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

1) elementi di diritto del lavoro e di legislazione sociale;

2) elementi di diritto amministrativo.

La prova orale verterà, oltre che sulle materie predette, su quelle appresso indicate:

a) nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

b) elementi di economia politica.

Art. 9.

Per lo svolgimento delle prove di esame e per gli adempimenti ad esso inerenti, saranno osservate le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e relative norme di esecuzione.

Art. 10.

Saranno ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte una media di almeno sette decimi e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto nella prova orale.

Art. 11.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti costituenti la votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in tema di precedenza e di preferenza.

I vincitori del concorso di cui al precedente decreto, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova per la durata di sei mesi, salvo il caso in cui ricorrano le circostanze previste dalla legge per l'esonero dal periodo di prova.

Compiuto il periodo di prova, l'impiegato consegue la nomina in ruolo con decreto del Ministro, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, fondato anche sulle relazioni dei capi dei servizi ai quali è stato applicato e sull'esito dei corsi eventualmente frequentati. Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Art. 12.

Sarà dichiarato decaduto il vincitore che, senza giustificato motivo non assuma servizio nel termine stabilito dalla Amministrazione, ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 13.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, e sarà composta secondo le norme di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, addì 28 ottobre 1959

Il Ministro: ZACCAGNINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *gennaio* 1960
Registro n. 14, *foglio n.* 83. — BARONE

ALLEGATO N. 1

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 200.

Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione VI - Via Flavia n. 6 — ROMA

OGGETTO: Concorso a ventotto posti di vice segretario aggiunto in prova nel ruolo della carriera di concetto del personale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione.

Il sottoscritto . . . . nato a . . . (provincia di . .) il . . e residente in . chiede di essere ammesso al concorso in oggetto. Fa presente (1) di aver diritto all'aumento dei limiti di età perchè (2) . . . .

Dichiara di essere cittadino italiano, e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di (3) . . . . di non aver riportato condanne penali (4), di aver già prestato servizio quale impiegato dello Stato in qualità di . . . . dal . . . . . . al . . . . . (5), di essere in possesso del diploma di scuola media superiore . . . . . conseguito presso l'Istituto . . . . in data . . . . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari di (6) . . . .

Il sottoscritto s'impegna a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

. . . . lì . . . .

Firma . . . .

Indirizzo presso cui si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . . (7).

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titolo che dà diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) Coniugato senza oppure con prole e con quanti figli viventi; combattente, militarizzato o assimilato; partigiano combattente, deportato dal nemico; assimilato ai combattenti, profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, decorato al valore militare o promosso per merito di guerra, capo di famiglia numerosa; mutilato od invalido militare o civile di guerra; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra, mutilato ed invalido per servizio militare o civile; perseguitato; deportato o internato per motivi politici o razziali, colpito da leggi razziali; licenziato da . . . (indicare la denominazione dell'Ente) soppresso ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404; dipendente civile di ruolo delle Amministrazioni statali, sottufficiale delle Forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile.

(3) In caso contrario di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e la autorità giudiziaria che lo ha emesso nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Nel caso che il candidato non sia stato mai dipendente dallo Stato, è necessaria un'esplicita dichiarazione in tal senso.

(6) Di aver già prestato servizio militare; ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, ovvero perchè pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(7) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante risiede. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firma ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(644)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.